



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

CONVENZIONE

TRA

Il Parco Archeologico di Pompei di seguito denominato PAP, con sede in Pompei, Via Plinio 26, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica presso il Parco;

La Fondazione Monti Lattari Onlus di seguito denominata Fondazione, con sede legale in Castellammare di Stabia (NA) in Viale Ippocastani, Località Quisisana C.F./P. Iva 90055990635 nella persona del suo legale rappresentante Avv. Mariella Verdoliva;

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"*;
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208"*;
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante *"Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura"*;
- il D.P.C.M. del 2.12.2019 n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei;
- lo Statuto della Fondazione Monti Lattari Onlus.

PREMESSO CHE:

- Pompei e l'area Vesuviana Costiera, compresa tra Napoli e Sorrento, tra il Vesuvio ed il Golfo di Napoli, contiene luoghi di straordinaria bellezza e di enorme valore storico e culturale iscritti nella World Heritage List dal 1997;
- tale area ha conosciuto negli ultimi anni un clamoroso successo turistico registrando un vertiginoso aumento delle presenze ed una corrispondente crescita dei posti letto;
- il governo italiano attraverso il Grande Progetto Pompei ha inteso rafforzare gli interventi di tutela dell'area archeologica di Pompei mediante l'elaborazione di un Programma Straordinario di interventi.
- il PAP conta tra i suoi siti la Reggia di Quisisana che ospita nelle sue sale il Museo Libero d'Orsi oltre alla sede del Parco Regionale dei Monti Lattari e della Fondazione Monti Lattari onlus;
- è espressa volontà del PAP utilizzare la Reggia di Quisisana quale luogo di formazione e ricerca al fine di favorire la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali ed archeologici;
- la Fondazione Monti Lattari Onlus è ente strumentale del Parco Regionale dei Monti Lattari. Essa persegue obiettivi di tutela naturalistica, paesaggistica e delle biodiversità

del territorio del Parco dei Monti Lattari; sostiene e promuove lo sviluppo ecosostenibile dell'area, la mobilità sostenibile e la valorizzazione del territorio; promuove le attività educative, di formazione e alta formazione e di ricerca scientifica in regime di accreditamento con la Regione Campania;

- la Fondazione Monti Lattari Onlus è significativamente rappresentativa del territorio di riferimento potendo contare tra i propri associati il Parco Regionale dei Monti Lattari, l'Ente Autonomo Volturno, Coldiretti Napoli e numerosi comuni;

CONSIDERATO CHE:

- La Fondazione ha come scopo perseguire la tutela delle valenze naturalistiche, paesaggistiche, ambientali e della biodiversità dei territori facente parte dell'Ente Parco dei Monti Lattari, anche al fine di promuovere il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, con attività volte a favorire un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema.

- La Fondazione rappresenta uno strumento operativo utile allo sviluppo territoriale dei 27 comuni dell'area del Parco dei Monti Lattari che vi hanno aderito. Essa garantisce autonomia ed operatività per la presenza di enti rappresentativi di categorie imprenditoriali.

- Il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale ed esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, della conservazione e della fruizione pubblica. L' Istituto ha competenza territoriale, oltre che sull'area archeologica di Pompei, su altri istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi, tra cui la Reggia del Quisisana.

Il PAP promuove lo studio, la ricerca e l'ampia diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale dei propri siti.

Tutto ciò considerato e premesso il parco Archeologico di Pompei e la Fondazione Monti Lattari intendono avviare un programma di collaborazione culturale e scientifica per dare un contributo positivo alla crescita socio-culturale del territorio promuovendo azioni di ricerca, formazione e tutoraggio sui temi dello sviluppo sostenibile e della cura del patrimonio. Pertanto le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di cooperazione.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

- Il PAP e la Fondazione intendono contribuire alla migliore conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio promuovendo azioni di formazione ed aggiornamento a favore dei Comuni dell'area, delle scuole, degli imprenditori e dei professionisti e favorendo iniziative di valorizzazione del territorio con particolare attenzione ai siti minori da collegare agli attrattori principali attraverso azioni mirate e sentieristica dedicata.

A tal fine le parti intendono cooperare per la valorizzazione dei beni culturali ed archeologici, per la tutela naturalistica, paesaggistica e delle biodiversità, la mobilità sostenibile e la valorizzazione del territorio.

Le parti si impegnano a costruire un percorso comune, in particolare in ambito formativo, elaborando interventi che coinvolgano le comunità locali, le scuole e il mondo imprenditoriale.

Nello specifico il presente accordo di cooperazione ha lo scopo di favorire le seguenti attività:

- a) Attività con finalità didattiche e formative che coinvolgano e sensibilizzino studenti, cittadini e imprenditori sulle questioni inerenti lo sviluppo sostenibile del territorio con particolare riguardo alle tematiche ambientali e alla promozione della tutela dei beni culturali, storici e del paesaggio,
- b) Attività finalizzate all'aggregazione sociale anche attraverso eventi a carattere ludico/ricreativo, come ad esempio laboratori didattici, eventi teatrali e musicali, premiazioni, manifestazioni sportive.
- c) Attività finalizzate alla promozione e alla diffusione della conoscenza delle eccellenze del territorio.
- d) Attività di divulgazione, organizzazione di convegni, seminari, pubblicazioni.

Qualsiasi ulteriore attività non espressamente prevista dal presente Accordo sarà soggetta alla negoziazione e all'esecuzione di accordi reciprocamente concordati tra il PAP e la Fondazione relativi a tali attività, e nessuna delle Parti ha alcun obbligo di stipulare tali accordi.

Gli interventi programmati dalle parti e soggetti a specifiche autorizzazioni di legge saranno subordinati al rilascio delle stesse.

Art. 3 (REFERENTI)

Le parti individuano quali loro responsabili scientifici e organizzativi:

- la dott.ssa Maria Rispoli per il Parco Archeologico di Pompei
- l'avv. Mariella Verdoliva per la Fondazione Monti Lattari Onlus

Le referenti potranno nominare propri delegati il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato per iscritto alla controparte.

Alle referenti sono attribuite funzioni propositive, decisionali, consultive e di monitoraggio delle iniziative/interventi volte al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo.

Le referenti si confronteranno in merito alle attività da intraprendere; esamineranno e valuteranno le proposte che perverranno (anche da Enti terzi) e ne verificheranno la fattibilità, la attinenza e affinità con le finalità dell'accordo.

Le referenti potranno elaborare accordi attuativi per disciplinare nel dettaglio oggetto, tempi, adempimenti necessari, soggetti coinvolti, modalità di esecuzione delle varie iniziative promosse.

I singoli progetti saranno concordati dalle referenti a cadenza semestrale.

Le referenti (e/o gli altri soggetti da queste delegati) si incontreranno almeno due volte nel corso di ogni anno di validità del presente accordo per discutere delle attività svolte e di quelle da organizzare. La data e il luogo di tali incontri saranno concordati dalle referenti.

Art. 4 (STRUTTURE FORMATIVE)

Le attività oggetto del presente accordo si svolgeranno prevalentemente nei locali della Reggia del Quisisana.

Le parti in ogni caso si impegnano ad operare nello spirito di leale e fattiva collaborazione e a garantire un uso degli spazi compatibile con il carattere culturale del sito così come previsto dall'art. 2 del Codice dei Beni Culturali.

Art. 5 (COLLABORAZIONI)

Le parti potranno collaborare con università, centri di ricerca e formazione, incubatori di impresa ed ogni altro Ente o soggetto il cui apporto si riveli utile al perseguimento degli scopi del presente accordo.

I partners con cui collaborare verranno scelti concordemente dalle parti.

Art. 6 (DURATA E RISOLUZIONE)

La validità dell'accordo è di due anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.

Le Parti possono recedere dall'accordo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti sino alla data di comunicazione del recesso.

Nell'ipotesi in cui una delle parti commetta una violazione sostanziale del presente accordo l'altra può contestargliela per iscritto concedendole un termine di 30 giorni per porvi rimedio. Se la parte nei cui confronti è mossa la contestazione non pone rimedio alla violazione entro il suddetto termine di 30 giorni l'altra parte può recedere dall'accordo senza obbligo di preavviso.

Art. 7 (ONERI)

Il presente accordo di cooperazione si intende stipulato a titolo gratuito pertanto, nel perseguimento degli obiettivi e nella realizzazione dell'oggetto, alcuna somma di denaro verrà imputata a carico delle parti.

Art. 8 (COMUNICAZIONE)

La Fondazione garantisce che qualsiasi sua comunicazione (a mezzo social, internet, comunicati stampa, volantini, manifesti, cartellonistica, pubblicità ecc...) che possa riguardare, interessare e/o in qualunque modo coinvolgere il PAP dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo. Il mancato rispetto del suddetto obbligo comporta risoluzione ipso iure dell'accordo. Nessuna delle parti potrà fare annunci alla stampa e ai media in merito al presente accordo o utilizzare il nome, i marchi, i loghi o le insegne dell'altra parte o qualsiasi versione, abbreviazione o rappresentazione di essi, in qualsiasi pubblicità, materiale promozionale o altro annuncio pubblico senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, consenso che potrà essere negato a sua esclusiva discrezione.

Art. 9 (PUBBLICITA')

Le Parti collaboreranno per la predisposizione di pubblicità o materiale promozionale inerente le attività da intraprendere nel perseguimento delle finalità dell'accordo.

Le parti accettano che venga diffuso materiale idoneo alla pubblicità delle suddette attività, tuttavia, nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

Art. 8 (CONTROVERSIE)

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione dell'accordo.

Per ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le parti e relativa alla gestione, esecuzione, interpretazione, applicazione o scioglimento del presente accordo è competente il Foro di Torre Annunziata.

P  M P E I I

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Art. 9 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI – DOTT. GABRIEL ZUCHTRIEGEL



PER LA FONDAZIONE MONTI LATTARI ONLUS – AVV. MARIELLA VERDOLIVA